FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 96

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - COMUNICATO recante "Modifiche al decreto 4 maggio 2022, in tema di modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati in materia di protezione dei lavoratori contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti" (GU n.188 del 12-8-2024).

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca, del 23 luglio 2024 (all.n.1), recante modifiche al decreto ministeriale 4 maggio 2022 (all.n.2), in tema di modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati in materia di protezione dei lavoratori contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

FILIPPO
ANELLI
06.09.2024
07:31:48
GMT+01:00

All. n. 2

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute

e

il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117";

VISTO, in particolare, l'articolo 138, comma 2, del predetto decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il quale prevede che "*Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale dei medici autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri:* […]";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 32, comma 1, del predetto decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, il quale prevede "*Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'elenco dei medici autorizzati*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'università e della ricerca del 4 maggio 2022;

RITENUTO pertanto necessario intervenire al fine modificare il suddetto decreto 4 maggio 2022

D E C R E T A

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute

e

il Ministro dell'Università e della Ricerca

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'università e della ricerca del 4 maggio 2022)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca del 4 maggio 2022, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il conseguimento di un corso di formazione post-universitaria, corrispondente almeno al corso di perfezionamento universitario**,** con verifica di apprendimento, in materia di prevenzione dagli effetti dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti, della durata minima di 40 ore di didattica frontale e con la previsione di una parte pratica di 30 giorni lavorativi, erogato da Università, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni di categoria dei medici o da associazioni scientifico-professionali di categoria nell'ambito radioprotezionistico, ovvero il conseguimento di un corso di studio di specializzazione in medicina del lavoro".

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'università e della ricerca del 4 maggio 2022)

1. All'articolo 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca del 4 maggio 2022, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

a) "2. I crediti specifici in materia di radioprotezione medica devono rappresentare almeno il 30% dei crediti ECM previsti al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti".

b) "3. L'aggiornamento professionale, nell'ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'Accordo 2 febbraio 2017, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "*La formazione continua nel settore salute*" e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2017, è assicurato mediante corsi

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute

e

il Ministro dell'Università e della Ricerca

tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni scientifiche o di categoria dei medici autorizzati.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali	Il Ministro della salute	Il Ministro dell'università e della ricerca
Firmato digitalmente da CALDERONE MARINA ELVIRA C=IT O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	ORAZIO SCHILLACI	Firmato digitalmente da BERNINI ANNAMARIA C=IT O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute

e

il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTO, in particolare, l'articolo 138, comma 2, del predetto decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il quale prevede che "*Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale dei medici autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri:* [...]";

RITENUTO pertanto necessario disciplinare le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati, i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale

D E C R E T A

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il presente decreto disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale.

2. L'elenco dei medici autorizzati contiene, per ciascuno degli iscritti, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute

e

il Ministro dell'Università e della Ricerca

Articolo 2

(Requisiti per l'iscrizione)

1. All'elenco dei medici autorizzati di cui all'articolo 1 possono essere iscritti, previa domanda da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, coloro che:

a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione Europea. Possono altresì essere iscritti i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) godano dei diritti politici e che non abbiano riportato una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, e che non risultino essere stati interdetti;

c) siano in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni previste dall'articolo 8;

d) siano dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria della radioprotezione dalla competente commissione di cui all'articolo 3;

e) non siano stati cancellati dall'elenco dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni.

Articolo 3

(Commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è istituita la commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati.

2. La Commissione è composta da laureati esperti in materia di sorveglianza sanitaria della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui:

a) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un componente designato dal Ministero della salute;

c) un componente designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra i professori universitari di ruolo;

d) un componente designato dall'Istituto superiore di sanità;

e) un componente designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

f) due componenti designati dall'Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

3. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal personale della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. I componenti della commissione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

Articolo 4

(Compiti della commissione)

1. La commissione di cui all'articolo 3, all'esito della valutazione nel merito tecnico e scientifico, adotta le deliberazioni relative all'abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati anche in base alla verifica della validità e idoneità della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'abilitazione.

2. La commissione esprime proposte o pareri nel merito della sospensione e della cancellazione dall'elenco e sottopone all'esame di abilitazione i richiedenti che vi siano stati ammessi.

3. La commissione esprime pareri in merito ai ricorsi di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

4. Le deliberazioni della commissione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

5. Le deliberazioni della commissione sono definitive.

Articolo 5

(Accertamento della capacità tecnica e professionale)

1. L'abilitazione di cui all'articolo 2, lettera *d)*, è conseguita dal richiedente all'esito del superamento di un esame i cui contenuti sono definiti all'articolo 9.

2. In base all'esito dell'esame di cui al precedente comma 1, il richiedente viene considerato "abilitato" o "non abilitato".

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute

e

il Ministro dell'Università e della Ricerca

Articolo 6

(Modalità per l'ammissione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione)

1. Con la domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati, da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, il candidato deve dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente, di tutti i requisiti previsti dall'articolo 2, lettere *a)*, *b)* ed *e)* e dei titoli di studio e professionali indicati alla lettera *c)*, nonché di aver provveduto al pagamento della tassa d'esame, da versare per ciascuna sessione.
2. Le sessioni d'esame si svolgono con cadenza annuale e vengono ammessi i candidati che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre del precedente anno solare.
3. Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma e la sede e la data di convocazione sono comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove. In presenza di particolari e comprovate esigenze, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, possono essere stabilite modalità telematiche per lo svolgimento dell'esame di abilitazione.
4. La mancata presentazione, per qualunque motivo, all'esame di abilitazione è considerata come rinuncia.
5. L'esame di abilitazione per l'accertamento del possesso da parte del richiedente dei requisiti di preparazione verte sulle materie ed argomenti relativi alle attribuzioni e compiti del medico autorizzato ed indicate al successivo articolo 9.

Articolo 7

(Iscrizione negli elenchi)

1. Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalla commissione di cui all'articolo 3 possono essere iscritti nell'elenco previa domanda, in bollo, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nonché previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute

e

il Ministro dell'Università e della Ricerca

Articolo 8

(Titoli di studio e professionali per l'ammissione all'esame di abilitazione)

1. Per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati è richiesto:

a) il possesso della laurea in medicina e chirurgia;

b) il possesso della qualifica di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) il conseguimento di un corso di studio di specializzazione che prevede l'insegnamento della materia di radioprotezione o, in alternativa, il conseguimento del corso di perfezionamento post-universitario in materia di tutela dagli effetti dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti, erogato da Università, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni di categoria dei medici o da associazioni scientifico-professionali di categoria nell'ambito radioprotezionistico della durata minima di 40 ore con didattica frontale con la previsione di una parte pratica di 40 giorni lavorativi.

Articolo 9

(Contenuto dell'esame di abilitazione)

1. Il candidato deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza dei problemi generali di prevenzione, di diagnostica precoce e di terapia relativi alle malattie da lavoro, nonché dei problemi particolari connessi con i vari impieghi e le possibili esposizioni dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale, in ambito di radiobiologia, radiopatologia, radiotossicologia, medicina legale e di igiene e sicurezza del lavoro con radiazioni. È richiesta altresì un'adeguata conoscenza dei problemi particolari di igiene della popolazione nei confronti dei rischi da radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale e delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la relativa tutela.

2. Il candidato deve inoltre dimostrare di conoscere gli elementi essenziali della sorveglianza fisica della protezione.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute

e

il Ministro dell'Università e della Ricerca

Articolo 10

(Aggiornamento professionale)

1. I medici autorizzati sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante la partecipazione a corsi di formazione in materia di radioprotezione medica nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a partire dal triennio formativo successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
2. I crediti specifici in materia di radioprotezione medica devono rappresentare almeno il 30 per cento dei crediti, di cui all'articolo 38, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, previsti esclusivamente per il medico competente nel triennio.
3. Per l'organizzazione e la predisposizione dei programmi dei corsi di cui all'articolo 138, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e la scelta dei docenti, i *provider* ECM accreditati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 *"La formazione continua nel settore salute"* si avvalgono di enti, istituzioni, associazioni e società scientifiche che comprendono esplicitamente tra le proprie finalità la radioprotezione medica, e che siano maggiormente rappresentative in ambito medico radioprotezionistico.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la commissione nazionale per la formazione continua dà esecuzione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Articolo 11

(Cancellazioni e sospensione)

1. La cancellazione dall'elenco dei medici autorizzati si determina:
   a) per disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 2 dell'articolo 143 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
   b) in caso di esercizio dell'attività durante i periodi di sospensione;
   c) su domanda dell'iscritto.
2. La sospensione dall'elenco dei medici autorizzati è disposta su segnalazione degli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute

e

il Ministro dell'Università e della Ricerca

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
2. Fino all'entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Roma, 4 MAGGIO 2022

Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
Andrea Orlando

Il Ministro
della salute
Roberto Speranza

Il Ministro
dell'università e della ricerca
Maria Cristina Messa